Allegato alla D. Cons. n. 86/1995

REGOLAMENTO COMUNALE PER
L' IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ' E
DIRITTO SULLE PUBBLICHE
AFFISSIONI

(D. L.vo 15.11.1993, n. 507).

INDICE

DISPOSIZIONI GENERALIpag. 6

CAPO I

Art. 1 - Oggetto del regolamento	pag. 6
Art. 2 - Ambito territoriale di applicazione	pag. 6
Art. 3 Classificazione del Comune	pag. 6
Art. 4 - Forme di gestione del servizio	pag. 6
Art. 5 - Tariffe	pag. 6
Art. 6 - Funzionario responsabile	pag. 7
CAPO II	
IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'	pag. 8
Art. 7 - Presupposto dell'imposta	pag. 8
Art. 8 - Soggetto passivo	pag. 8
Art. 9 - Modalita' di applicazione dell'imposta	pag. 8
Art. 10 - Maggiorazioni e riduzioni d' imposta	pag. 9
Art. 11 - Pubblicità luminosa o illuminata	pag. 9
Art. 12 - Dichiarazione d' imposta	pag. 9
Art. 13 - Pagamento dell'imposta	pag. 9
Art. 14 - Pubblicità effettuata su spazi o aree comunali	pag. 10
Art. 15 - rattifica e accertamento d' ufficio	pag. 10
Art. 16 - Pubblicità ordinaria	pag. 10
Art. 17 - Pubblicità effettuata con veicoli	pag. 11

Art. 18 - Pubblicità effetuata con pannelli luminosi e proiezioni	pag. 11
Art. 19 - Pubblicità varia	pag. 12
Art. 20 - Riduzioni dell' imposta	pag. 13
Art. 21 - Esenzioni dall' imposta	pag. 13
Art. 22 - Contenzioso	pag. 14
Art. 23 - Rimborsi	pag. 15
Art. 24 - Procedimento esecutivo	pag. 15
CAPO III	
DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	pag. 16
Art. 25 - Servizio delle pubbliche affissioni	pag. 16
Art. 26 - Diritto sulle pubbliche affissioni	pag. 17
Art. 27 - Misura del diritto	pag. 17
Art. 28 - Pagamento del diritto	pag. 17
Art. 29 - Riduzioni del diritto	pag. 17
Art. 30 - Esenzioni dal diritto	pag. 18
Art. 31 - Modalità per le pubbliche affissioni	pag. 18
Art. 32 - Affissioni di urgenza, festive e notturne	pag. 19
Art. 33 - Affissioni di urgenza, festive e notturne	pag. 19
CAPO IV	
PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITA	RIpag. 20
Art. 34 - Oggetto	pag. 20
Art. 35 - Tipologia e quantità degli impianti pubblicitari	pag. 20
Art. 36 - Classificazione dei mezzi pubblicitari	pag. 20
Art. 37 - Criteri generali di specificazione	pag. 21
Art. 38 - Classificazione della cartellonistica stradale	pag. 22

Art. 39 - Caratteristiche dei cartelli pubblicitari e simili	pag. 22
Art. 40 - Norme di sicurezza per la viabilità	pag. 23
Art. 41 - Classificazione del territorio comunale	pag. 23
Art. 42 - Edifici monumentali	pag. 24
Art. 43 - Zone soggette a vincolo e a controllo ambientale	pag. 25
Art. 44 - Centro Commerciale, Direzionale e Periferia	pag. 25
Art. 45 - Autorizzazioni	pag. 26
Art. 46 - Documentazione	pag. 27
Art. 47 - Termini per il rilascio della autorizzazione	pag. 27
Art. 48 - Archiviazione delle istanze	pag. 27
Art. 49 - Posa in opera dei mezzi pubblicitari e responsabilità	pag. 28
Art. 50 - Manutenzione degli impianti	pag. 28
Art. 51 - Anticipata rimozione dei mezzi pubblicitari per ordit 28	
SANZIONI TRIBUTARIE, AMMINISTRATIVE E	INTERESSIpag. 30
Art. 52 - Sanzioni tributarie	pag. 30
Art. 53 - Interessi	pag. 30
Art. 54 - Sanzioni amministrative	pag. 30
CAPO VI	
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE	pag. 32
Art. 55 - Disposizioni transitorie	pag. 32
Art. 56 - Disposizioni finali	pag. 32
Art. 57 - Pubblicità del regolamento	pag. 32
Art. 58 - Variazioni del regolamento	pag. 32
Art. 59 - Rinvio	pag. 33

	PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI AFFISSIONISTICIpag. 34
Re	elazione tecnica.
a)	Premessapag. 34
b)	Caratteristiche tecniche degli impiantipag. 34
c)	Dislocazione degli impianti

ALLEGATI

- Piano generale degli impianti affisionistici.

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI.

- Art. 1: Oggetto.

Il presente regolamento disciplina nel territorio del Comune di Cervignano le modalità di esecuzione e l'applicazione dell'imposta relativa alle forme pubblicitarie previste dal D. L.vo 15.11.93, n. 507. Disciplina, altresì, nello stesso ambito, il servizio delle pubbliche affissioni e la riscossione dei relativi diritti.

- Art. 2: Ambito di applicazione.

La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono soggette secondo le disposizioni degli articoli seguenti, rispettivamente al pagamento di una imposta o di un diritto a favore del Comune nel territorio sono effettuate.

- Art. 3: Classificazione del Comune.

A norma dell' art. 2 del D. L.vo 15.11.93, n. 507, il Comune, la cui popolazione residente al 31.12.1993 è di 12.088 abitanti, rientra nella IV classe impositiva e applica le tariffe previste nei successivi articoli del presente regolamento.

- Art. 4: Forme di gestione del servizio.

Il servizio per l'accertamento e la riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni è gestito direttamente dal Comune.

Peraltro, il Comune si riserva la facoltà di affidare in concessione detto servizio ad apposita azienda speciale di cui all' articolo 22, comma III, della legge 8.6.1990, n. 142, o ai soggetti iscritti nell' Albo dei Concessionari per i Tributi Locali qualora tale forma di gestione risulti più conveniente sotto il profilo economico-funzionale, ovvero mediante l' affidamento con le ulteriori modalità di cui al citato art. 22 della legge n. 142/90.

- Art. 5: Tariffe.

Le tariffe dell' imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate entro il 31 ottobre di ogni anno ed entrano in vigore il primo gennaio dell' anno successivo a quello in cui la deliberazione consiliare è divenuta esecutiva a norma di legge e, qualora non modificate entro il suddetto termine, si intendono prorogate di anno in anno.

- Art.6: Funzionario responsabile.

In caso di gestione diretta il Comune designa un funzionario a cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l' esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del pubblico servizio che sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

Il Comune è tenuto a comunicare alla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze il nominativo di detto funzionario responsabile entro 60 gg. dalla sua nomina. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui sopra aspettano al concessionario.

CAPO II

IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ'.

- Art. 7: Presupposto dell' imposta.

Presupposto dell' imposta è la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive od acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile.

Ai fini dell' imposizione si considerano rilevanti i massaggi diffusi nell' esercizio di un' attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni e servizi, ovvero finalizzati a migliorare l' immagine del soggetto pubblicizzato.

- Art. 8: Soggetto Passivo.

Soggetto passivo dell' imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso, mentre è solidalmente obbligato al pagamento dell' imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

- Art. 9: Modalità di applicazione dell' imposta.

L' imposta si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.

Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato.

Non si fa luogo ad applicazione d' imposta per le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

Per i mezzi pubblicitari polifacciali l' imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.

Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche l' imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.

I festoni di bandierine e simili, nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro, si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

Qualora l' esposizione pubblicitaria venga effettuata in forma luminosa o illuminata la tariffa d' imposta è maggiorata del 100%.

- Art. 10: Maggiorazioni e riduzioni d' imposta.

Le maggiorazioni d' imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base.

Le riduzioni non sono cumulabili.

- Art. 11: Pubblicità luminosa o illuminata.

Per pubblicità luminosa si intende quella in cui i caratteri e il disegno costituenti la pubblicità sono esse stesse costituiti da una fonte di luce, mentre per pubblicità ordinaria illuminata si intende quella che è resa visibile da apposita luce che vi si proietta.

- Art. 12: Dichiarazione d' imposta.

I soggetti passivi di cui all' art. 8 sono tenuti, prima di iniziare la pubblicità, a presentare all' ufficio competente apposita dichiarazione, anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l' ubicazione dei mezzi pubblicitari esposti utilizzando il modello predisposto dal Comune che viene messo a disposizione degli interessati.

La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata.

Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità ordinaria, quella effettuata con veicoli in genere, nonché la pubblicità effettuata, per conto proprio o altrui, con pannelli luminosi o proiezioni si presume effettuata in ogni caso dal primo gennaio dell' anno in cui è stata accertata.

Per le altre fattispecie imponibili, la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l' accertamento. Per le denunce di variazione dovrà procedersi al conguaglio fra l' importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

La pubblicità annuale si intende prorogata con il semplice pagamento della relativa imposta da eseguirsi entro il 31 gennaio dell' anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

- Art. 13: Pagamento dell' imposta.

Per la pubblicità ordinaria annuale, quella di durata superiore a tre mesi, la pubblicità effettuata con veicoli e quella viaria, l' imposta è dovuta per anno solare di riferimento cui corrisponde un' autonoma obbligazione tributaria.

Per le altre fattispecie imponibili, il periodo d' imposta è quello specificato nelle relative disposizioni.

Il pagamento dell' imposta deve essere eseguito mediante versamento a mezzo C.C.P. intestato al Comune, ovvero al concessionario in caso di affidamento in concessione del servizio, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a £. 500 o per eccesso se superiore.

L' attestazione dell' avvenuto pagamento deve essere allegata alla prescritta dichiarazione.

Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all' anno, l' imposta deve essere corrisposta in unica soluzione, mentre per la pubblicità annuale l' imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate quando l' importo supera £. 3.000.000.

- Art. 14: Pubblicità effettuata su spazi o aree comunali.

Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti al demanio comunale o su beni di proprietà comunale o dati in godimento al Comune è dovuto anche il pagamento di un canone a titolo di affitto o concessione, fermo restando l'applicabilità della tassa O.S.A.P.

- Art. 15: Rettifica e accertamento d' ufficio.

Entro due anni dalla data in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, il Comune o il concessionario del servizio, in caso di gestione in concessione, procede a rettifica o ad accertamento d' ufficio notificando al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, apposito avviso motivato.

Nell' avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l' ubicazione del mezzo pubblicitario, l' importo dell' imposta o della maggiore imposta accertata, delle soprattasse dovute e dei relativi interessi, nonchè il termine di gg. 60 entro cui effettuare il relativo pagamento.

Gli avvisi sono sottoscritti dal Funzionario responsabile o, nel caso di gestione in gestione in concessione, dal rappresentante del concessionario.

- Art. 16: Pubblicità ordinaria.

Per la pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi articoli, la tariffa dell' imposta per ogni metro quadrato di superficie e per anno solare è di £. 20.000.

Per le fattispecie pubblicitarie di cui sopra che abbiano durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa di £. 2.000.

Per la pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite alla esposizione di tali mezzi, purché regolarmente autorizzate, si applica l' imposta in base alla superficie complessiva degli impianti nella misura di £. 20.000 per metro quadrato con le modalità previste per la pubblicità ordinaria.

In assenza di autorizzazione, si applica la tariffa di cui al I comma per ogni singola esposizione pubblicitaria con la irrogazione delle sanzioni di cui al capo IV del presente regolamento, trattandosi di esposizione affissionistico-pubblicitaria abusiva.

Per la pubblicità di cui sopra che abbiano una superficie compresa tra mq. 5.50 e mq. 8.50, la tariffa dell' imposta è maggiorata del 50%. Per quelle di superficie superiore a mq. 8.50, la maggiorazione è dello 100%.

- Art 17: Pubblicità effettuata con veicoli.

Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui o all' interno e all' esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotramviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato, l' imposta è dovuta in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo nella misura di £. 20.000 per ogni metro quadrato con le modalità previste per la pubblicità ordinaria.

Per la pubblicità effettuata all' esterno dei veicoli suddetti sono dovute le maggiorazioni di cui all' art. 17, u.c., del presente regolamento.

Per i veicoli adibiti ad "uso pubblico" l' imposta è dovuta al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio; per i veicoli adibiti a servizi di linea interurbana l' imposta è dovuta nel misura della metà a ciascuno dei Comuni in cui ha inizio e fine la corsa.

Per i veicoli adibiti ad uso privato l' imposta è dovuta al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede.

Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell' impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, l'imposta è dovuta per l'anno solare al Comune ove ha sede l'impresa stessa o qualsiasi sua altra dipendenza, ovvero al Comune ove sono domiciliati i suoi "agenti o mandatari" che alla data del primo gennaio di ciascun anno, o a quella successiva di immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli, secondo la seguente tariffa:

- 1. autoveicoli con portata sup. a Kg. 3000 £. 144.000;
- 2. motoveicoli con portata inf. a Kg. 3000 £. 96.000;
- 3. motoveicoli e veicoli non ricompresi nelle due precedenti categorie £. 48.000.

Per i veicoli circolanti con rimorchio, la tariffa di cui sopra è raddoppiata.

Per i veicoli di cui al III comma non è dovuta l' imposta per l' indicazione del marchio, della ragione sociale e dell' indirizzo dell' impresa, purché sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato.

E' fatto obbligo di conservare l' attestazione dell' avvenuto pagamento dell' imposta e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.

- Art. 18: Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni.

Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall' impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmate in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare, si applica l' imposta, indipendentemente dal numero dei messaggi, per metro quadrato di superficie e per anno solare in base alla tariffa di £. 80.000.

Per le fattispecie pubblicitarie di cui sopra che abbiano durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa di £. 8.000.

Qualora le sopraindicate forme pubblicitarie vengano effettuate per conto proprio dall' impresa, l' imposta si applica in misura pari alla metà delle rispettive tariffe.

Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, si applica l' imposta per ogni giorno, indipendentemente dal numero di messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione, in base alla tariffa di £. 5.000.

Qualora detta pubblicità abbia durata superiore a trenta giorni, dopo tale periodo si applica una tariffa giornaliera pari alla metà di quella ivi prevista.

- Art. 19: Pubblicità varia.

Per la pubblicità effettuata con striscioni o con altri mezzi similari che attraversano strade o piazze la tariffa dell' imposta, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di quindici giorni o frazione, è di £. 20.000.

La concessione di esporre tale pubblicità potrà essere rilasciata solo quando per la ubicazione, le dimensioni, i disegni e le iscrizioni delle tele, i relativi mezzi siano compatibili con l'estetica e il decoro urbano.

Gli striscioni dovranno essere collocati ad un' altezza non inferiore a mt. 4.50 dal piano stradale.

Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d' acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuta l' imposta della misura di £. 120.000.

Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, si applica l' imposta nella misura di £. 60.000.

Qualora non si oppongano motivi di decoro o di polizia urbana, il Comune consente la distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari.

Per l'effettuazione di detta pubblicità, l'imposta è dovuta per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o della quantità di materiale distribuito, in base alla tariffa di £. 5.000.

Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, la tariffa dell' imposta dovuta per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione è di £. 15.000.

La pubblicità eseguita con qualsiasi mezzo acustico, fisso o mobile, in modo da essere percepibile da qualsiasi "luogo pubblico", può essere eseguita esclusivamente dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 16 alle ore 19 di ogni giorno settimanale, esclusa la domenica.

La pubblicità fonica è vietata in prossimità di case di cura e di riposo e in prossimità di scuole pubbliche e di edifici adibiti al culto durante le ore di lezione o di cerimonie.

In ogni caso, l' intensità della voce e dei suoni emessi dal mezzo diffusivo non dovrà superare la misura di 65 decibel.

- Art. 20: Riduzioni dell' imposta.

La tariffa dell' imposta è ridotta alla metà:

- a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro Ente non avente scopo di lucro;
- b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali, sportive, filantropiche e religiose da chiunque realizzate con il "patrocinio o la partecipazione" degli Enti Pubblici Territoriali;
- c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti o di beneficienza.

- Art. 21: Esenzioni dall' imposta.

Sono esenti dall' imposta:

- a) la pubblicità realizzata all' interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisce all' attività negli stessi esercitata, nonchè i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposte nelle vetrine o sulle porte d' ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all' attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- b) gli avvisi esposti al pubblico nelle vetrine o sulle porte d'ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all' attività svolta,

nonchè quelli riguardanti la localizzazione e l' utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita di immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;

- c) la pubblicità comunque effettuata all' interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
- d) la pubblicità escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche se esposte sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- e) la pubblicità esposta all' interno delle stazioni dei di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all' attività esercitata dall' impresa di trasporto, nonchè le tabelle esposte all' esterno delle stazioni stesse o lungo l' itinerario di viaggio per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- f) la pubblicità esposta all' interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi ad eccezione dei battelli, barche e simili di cui all' art. 13 del D. L.vo n. 507/1993;
- g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli Enti Pubblici Territoriali;
- h) le insegne, le targhe e simili apposte per l' individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.

- Art. 22: Contenzioso.

In attesa dell' insediamento delle Commissioni Tributarie Provinciali di cui all' art. 80 del D.L.vo 31.12.1992, n. 546, recante nuove disposizioni sul "processo tributario" in attuazione della delega al Governo contenuta nell' art. 30 della legge 30.12.1991, n. 413, contro gli atti d' accertamento è ammesso ricorso alla Direzione Regionale, delle Entrate -ex Intendenza di Finanza- ed in seconda istanza, anche da parte del Comune, al Ministero delle Finanze entro 30 gg. dalla data di notifica dell' atto o della decisione del ricorso.

Il ricorso deve essere presentato alla direzione regionale delle Entrate territorialmente competente anche se proposto avverso la decisione della stessa Direzione, direttamente o mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Nel primo caso l' ufficio ne rilascia ricevuta. Quando il ricorso è inviato a mezzo posta, la data di spedizione vale quale data di presentazione.

Contro la decisione del Ministro e quella definitiva della Direzione Regionale delle Entrate è ammesso il ricorso in revocazione nelle ipotesi di cui all' art. 395, n. 2 e n. 3,

c.p.c. nel termine di gg. 60 dalla data in cui è stata scoperta la falsità o recuperato il documento.

Contro la decisione del Ministro è anche ammesso ricorso in revocazione per errore di fatto o di calcolo nel termine di gg. 60 dalla notifica della decisione stessa.

Su domanda del ricorrente, proposta nello stesso ricorso o in successiva istanza, l' Autorità amministrativa decidente può sospendere per gravi motivi l' esecuzione dell' atto impugnato.

Decorso il termine di giorni 180 dalla data di presentazione del ricorso alla Direzione Regionale delle Entrate senza che sia stata notificata la relativa decisione, il contribuente può ricorrere al Ministro contro il provvedimento impugnato.

L'azione giudiziaria deve essere esperita entro 90 gg. dalla notificazione della decisione del Ministro. Essa può, tuttavia, essere proposta in ogni caso dopo 180 gg. dalla presentazione del ricorso al Ministro.

- Art. 23: Rimborsi.

Entro il termine di due anni decorrente dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso, il contribuente può chiedere la restituzione di somme versate e non dovute mediante apposita istanza in carta legale in ordine al quale si dovrà provvedere nel termine di gg. 90.

Al contribuente spettano per le somme ad esso dovute a qualsiasi titolo gli interessi nella misura del 7% per ogni semestre compiuto a decorrere dalla data dell' eseguito pagamento.

- Art. 24: Procedimento esecutivo.

L' imposta dovuta a seguito di dichiarazione o di accertamento e non corrisposta nei tempi e nei modi prescritti dal presente regolamento è recuperate con il procedimento della riscossione coattiva di cui al D.P.R. 28.1.1988, n. 43, e successive modificazioni e integrazioni.

Il relativo ruolo deve essere formato e reso esecutivo entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l' avviso di accertamento o di rettifica è stato notificato, ovvero, in caso di sospensione della riscossione, entro il 31 dicembre dell' anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione.

CAPO III

DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI.

- Art. 25: Servizio delle pubbliche affissioni.

Il servizio delle pubbliche affissioni è istituito in modo da garantire l' affissione, a cura del Comune, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualsiasi materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque privi di rilevanza economica, ovvero di messaggi diffusi nell' esercizio di attività economiche, nella misura stabilita dalle presenti disposizioni regolamentari.

A norma dell' art. 3 comma 3 e art. 18 comma 3, del D.L.vo 15.11.1993, n. 507, il Comune è obbligato ad installare impianti da adibire al servizio delle pubbliche affissioni nella misura di mq. 12 per ogni mille abitanti e quindi per un "totale complessivo" di mq. 144, rilevato che la popolazione residente il 31.12.1993 ammonta complessivamente a n. 12.088 unità.

Gli spazi in cui è consentita l' affissione sono quelli determinati nella tabella riepilogativa di cui all' allegato, distinti per tipologia e riassunti in cartografia, che forma parte integrante e sostanziale del presente regolamento, in relazione a quanto disposto dall' art. 3 comma 3 e 18 comma 3, del D.L.vo 507/1993, ed ammontano complessivamente a mq. 504,70, superficie superiore rispetto a quella prevista dalla normativa indicata.

Pur rilevando la esistenza di impiantistica affissionale superiore al quantitativo minimo imposto dalla normativa vigente il Comune consente la effettuazione di affissioni dirette, in relazione al disposto di cui al citato art. .D.L.vo n.507/1993 nella misura massima di mq. 42,pari al 29,17 % della superficie obbligatoria di impianti previsti

dalla vigente normativa, nelle posizioni determinate nella tabella riepilogativa di cui all'allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente regolamento.

Il Comune dispone che detti impianti siano attribuiti triennalmente a soggetti privati, diversi dal concessionario del pubblico servizio, mediante "affidamento concessorio" da attribuirsi previo espletamento di apposita licitazione privata ai sensi e per gli effetti dell' art. 89 del R.D. 23.5.1924, n. 827, e successive modificazioni ed integrazioni, da indirsi tra i soggetti interessati che ne facciano apposita richiesta e che dimostrino una capacità tecnico-economica adeguata.

Il concessionario di detti impianti sarà tenuto a corrispondere l' imposta dovuta a norma dell' art. 18, comma 2, del presente regolamento, la tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche secondo le disposizioni in materia, oltre un canone di concessione annuale, da determinarsi triennalmente dalla Giunta Comunale da versarsi anticipatamente nelle casse del servizio affissioni e pubblicità, che sarà posto a base di asta della sopraindicata licitazione.

Il concessionario di detti impianti provvederà alla loro installazione, nelle forme e con il materiale indicato dal Comune, al fine di armonizzare gli stessi a quelli del "pubblico servizio".

Provvederà, inoltre, alla loro relativa manutenzione, esonerando il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale, per infortuni o danni alle persone, animali e cose che potessero derivare dalla installazione di detti impianti, ivi compresa la rimozione degli stessi entro e non oltre il termine di gg. 15 della scadenza del rapporto concessorio.

- Art. 26: Diritto sulle pubbliche affissioni.

Per l' effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell' interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto, comprensivo dell' imposta sulla pubblicità, a favore del Comune che provvede alla loro esecuzione.

- Art. 27: Misura del diritto.

La misura del diritto sulle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensioni di cm. 70x100 e per i periodi di seguito indicati è di £. 2.200 per i primi 10 gg. e di £. 660 per ogni periodo successivo di gg. 5 o frazione.

Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli di diritto il cui sopra è maggiorato del 50%.

Per i manifesti costituiti da "otto fino a dodici fogli" il diritto è maggiorato del 50%, mentre per quelli costituiti da più di dodici fogli è maggiorato del 100%.

Le disposizioni previste per l' imposta sulla pubblicità si applicano, per quanto compatibili, anche al diritto sulle pubbliche affissioni.

- Art. 28: Pagamento del diritto.

Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio secondo le modalità previste dall' art. 13 del presente regolamento.

Per particolari esigenze organizzative, il Comune consente il pagamento diretto del diritto relativo ad affissioni non aventi carattere commerciale.

- Art. 29: Riduzioni del diritto.

La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:

- a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato o gli Enti pubblici territoriali e che non rientrino nei casi per i quali è prevista l' esenzione ai sensi del successivo articolo del presente regolamento;
- b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose da chiunque realizzate con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti o di beneficienza:
- e) per gli annunci mortuari.

- Art. 30: Esenzioni dal diritto.

Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

- a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi:
- c) i manifesti dello Stato, delle Regioni o delle Province in materia di tributi;
- d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento europeo, regionali, amministrative;
- f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

- Art. 31: Modalità per le pubbliche affissioni.

Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione che deve essere annotata in apposito registro cronologico, timbrato dal Comune.

La durata della affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo. Nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con la indicazione dei quantitativi affissi.

Il ritardo nella effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso qualora il ritardo sia superiore a gg. 10 dalla data richiesta, il Comune deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.

La mancanza di " spazi disponibili" deve essere comunicata al committente per iscritto entro gg. 10 dalla richiesta di affissione.

In tali ultimi due casi, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune è tenuto al rimborso delle somme versate entro gg. 90.

Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.

Il Comune provvederà a sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, provvederà a darne tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.

Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni saranno esposte per la pubblica consultazione le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle "pubbliche affissioni" con la indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono ed il registro cronologico delle commissioni.

Il Comune, senza corrispondere alcun compenso o indennizzo, ha sempre facoltà di utilizzare per il servizio delle pubbliche affissioni gli steccati ed i recinti di ogni genere a qualsiasi uso destinati, ancorché a carattere provvisorio, insistenti o prospicienti al suolo pubblico o su suolo privato gravato da servitù di pubblico passaggio.

- Art. 32: Affissioni di urgenza, festive e notturne.

Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere o entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10% del diritto, con un minimo di £. 50.000 per ogni commissione.

-Art.33: Contenzioso e procedimento esecutivo.

Per il contenzioso del procedimento esecutivo si applicano rispettivamente le disposizioni di cui agli art. 22 e 24 del presente regolamento.

CAPO IV

PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI.

- Art. 34: Oggetto.

Il presente capo disciplina nell' ambito del territorio comunale le modalità di esposizione dei mezzi pubblicitari e dell' ottenimento della relativa autorizzazione comunale con le relative condizioni.

- Art. 35: Classificazione dei mezzi pubblicitari.

I mezzi pubblicitari ordinari si classificano a seconda che riguardino l' esercizio stesso cui appartengono o la pubblicità in genere in:

- a) mezzi pubblicitari ordinari di esercizio: si intendono tali le scritte, le tabelle e simili, a carattere permanente esposte esclusivamente nella sede di un esercizio, di una industria, commercio, arte o professione che contengono il nome dell' esercente o la ragione sociale della ditta, la qualità dell' esercizio o la sua attività permanente, l' indicazione generica delle merci vendute o fabbricate o dei servizi che vengono prestati;
- b) <u>mezzi pubblicitari ordinari non di esercizio</u>: si intendono tali le scritte o i simboli o altri impianti, a carattere permanente, esposti in luogo diverso da quello ove ha

sede l' esercizio di qualsiasi natura esso sia che contengono l' indicazione del nome del fabbricante delle merci vendute o del fornitore dei servizi che vengono prestati.

Le insegne, le targhe, i pannelli e simili si classificano secondo la loro sistemazione in:

- a) <u>a bandiera</u> (orizzontale e verticale) sporgenti dal muro;
- b) <u>frontali</u> (orizzontali o verticali) contro muro;
- c) <u>a giorno</u> (su tetti, pensiline, cancelli, paline).

- Art. 36: Criteri generali di specificazione.

I criteri di specificazione sono:

a) COLORE.

Il colore rosso non dovrà mai essere installato in vicinanze d' impianti semaforici in posizione tale da ingenerare disturbo in chi guida.

b) UBICAZIONE E CARATTERE DELL' INSEGNA E SIMILI.

L' insegna dovrà essere installata nell' ambito dell' esercizio al quale si riferisce. In via del tutto eccezionale, potranno essere prese in esame proposte di altro genere, purché motivate.

Non è ammessa la collocazione di insegne in punti tali da ingenerare confusione con la segnaletica stradale esistente o comunque da intralciare la circolazione.

Quando si rende necessaria la collocazione di segnaletica stradale, le insegne preesistenti che possono ingenerare confusione dovranno, su ordine del Comune, venire rimosse.

c) DIMENSIONE E POSIZIONE DELLE INSEGNE E SIMILI.

Le dimensioni delle insegne a bandiera dovranno essere proporzionate all'altezza del fabbricato ed alla larghezza della sede stradale.

Per la collocazione di detta pubblicità dovranno essere osservate le sotto indicate disposizioni:

- 1) per gli impianti collocati in corrispondenza di vie e piazze pubbliche sprovviste di marciapiede, l'altezza del mezzo pubblicitario non dovrà essere inferiore a mt. 2.50 dal piano stradale;
- 2) gli impianti installati nelle vie e piazze pubbliche munite di marciapiede dovranno essere contenuti a non meno di cm. 30 entro il bordo del marciapiede stesso e l'altezza non dovrà essere inferiore a mt. 2.50 dal piano stradale.

La collocazione delle insegne luminose attraverso i portici, da fondo portico o pilastro e da pilastro a pilastro potrà avvenire ad una altezza da terra non inferiore a mt. 2.50.

Le insegne luminose a bandiera da sistemarsi a fondo portico, sempre nel rispetto della altezza da terra di mt. 2.50, non potranno sporgere oltre il quarto della larghezza del portico, compresi i supporti.

- Art. 37: Classificazione della cartellonistica stradale.

I cartelli e simili, oltre i quadri luminosi per analogia, possono essere di seguito classificati:

A. secondo la funzione

- 1) pubblicitari in genere;
- 2) informativi, ubicazionali, di servizio o di attività.

B. secondo la collocazione

- 1) a parete;
- 2) su pannello appoggiato al muro, ma affisso nel perimetro stradale;
- 3) isolati, che possono essere mono o bifacciali.

- Art. 38: Caratteristiche dei cartelli pubblicitari e simili.

I cartelli, i posters, gli stendardi e impianti similari, con esclusione di quelli a parete, devono essere bifacciali ed in tutti i casi avere un'aspetto decoroso. Nel caso di recinzioni per cantieri è ammessa la collocazione di impianti anche monofacciali.

Di norma debbono essere impiegati materiali duraturi; in particolare sono esclusi il legno non trattato ed il cartone.

Le strutture portanti il mezzo pubblicitario, pur adeguate dimensionalmente alla loro funzione di sostegno, non devono interferire o pesare visivamente sul complesso espositivo.

L'altezza da terra della base dei cartelli dovrà essere di almeno un metro.

In materia di esposizione di cartelli e simili il Comune, rilevata la molteplicità dei casi applicativi, si riserva la facoltà di disciplinarne la collocazione in considerazione della opportunità degli inserimenti, tenuto conto delle norme di tutela previste dal piano regolatore generale.

- Art. 39: Norme di sicurezza per la viabilità.

Fermo restando i diritti e le competenze dell' A.N.A.S. o della Provincia sulle strade di loro pertinenza, lungo i bordi delle stesse, per quanto di competenza del Comune, è vietata qualsiasi forma di pubblicità stradale generica lungo i relativi tracciati.

Per le strade di immissione non è ammessa alcuna forma di pubblicità stradale entro il raggio di mt. 200, potendo trovare collocazione solo la segnaletica attinente la viabilità ed in via eccezionale quella di indicazioni relative ai servizi e ad attrezzature specifiche di interesse pubblico e turistico.

Sono vietate le insegne, i cartelli, gli altri mezzi pubblicitari luminosi e visibili dai veicoli transitanti sulle strade che per forma, direzione, colorazione ed ubicazione possono ingenerarne confusione con i segnali stradali e con le segnalazioni luminose di circolazione, oppure renderne difficile la comprensione, nonchè le sorgenti luminose che producono abbagliamento.

Salvo quanto previsto dalle leggi di P.S., fuori dei centri abitati i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse non devono superare la superficie di mq. 6 e non devono essere collocati a distanza minore di mt. 3 dal ciglio delle strade. Inoltre, non devono essere collocati a distanza minore di mt. 200 prima dei segnali stradali e di mt. 100 dopo i segnali stessi.

Di regola, la distanza fra cartello e cartello non dovrà essere inferiore a mt. 100 per ogni lato di strada, possibilmente sfalsandoli rispetto alla direttrice di marcia, fatti salvi comunque eventuali vincoli a tutela delle bellezze naturali e del paesaggio specifico o di complessi e manufatti di interesse storico, ambientale ed artistico.

- Art. 40: Classificazione del territorio comunale.

Ai fini delle collocazione della pubblicità ordinaria il territorio comunale deve essere considerato soggetto per analogia alla particolare disciplina che lo regolamenta in forza della normativa prevista dal piano regolatore generale.

In conseguenza, la Commissione sulla pubblicità di cui al successivo art. 48 del presente regolamento valuterà le proposte di nuovi inserimenti pubblicitari con particolare considerazione degli indirizzi di tutela e preservazione dei valori artistici ed ambientali, nonchè in conformità delle disposizioni contenute nei successivi artt. 42/43.

Ai fini della collocazione della pubblicità ordinaria il territorio comunale viene suddiviso in funzione della rilevanza della sua destinazione presente e futura in:

- a) edifici monumentali;
- b) zone soggette a vincolo e controllo ambientale;
- c) centro commerciale, direzionale e periferia.

- Art. 41: Edifici monumentali.

Sugli edifici monumentali è ammessa esclusivamente la collocazione delle insegne di esercizio con le seguenti limitazioni:

- a) le insegne collocate all'interno della luce dei vani degli esercizi situati a piano terra, cioè entro i limiti degli stipiti dell'architrave e archivolto che delimitano i vani degli esercizi stessi, non devono sporgere dalla superficie del muro e né essere del tipo a pannello o a plafone con superficie luminosa;
- b) le insegne frontali a muro sono ammesse. Eccezionalmente potranno essere ammesse qualora il loro inserimento non incida sensibilmente sull'aspetto architettonico dell'edificio o sull'ambiente circostante ed in ogni caso purché, oltre a trattarsi di insegna di esercizio, siano in lettere scatolari in materiali e forme da valutarsi di volta in volta come idonei al loro inserimento.
 - La loro collocazione dovrà, se possibile, e compatibilmente con le caratteristiche dell'edificio, interessare superfici murarie completamente lisce, prive quindi di motivi ornamentali e che non costituiscono componenti di elementi architettonici caratterizzanti l'edificio stesso;
- c) con lo stesso carattere di eccezionalità eventuali proposte di insegne da sistemare oltre le linee di gronda degli edifici e contro (o aderenti) il muretto di attico degli stessi potranno essere di volta in volta valutate dalla Commissione di cui sopra, ai fini di un loro accoglimento, in relazione alle particolari caratteristiche architettoniche ed ambientali degli edifici stessi;
- d) parimenti, potrà essere valutata l'opportunità di consentire l'inserimento di insegne luminose in solo tubo al neon all'interno dei vani - finestra, nello spazio compreso tra le persiane e il serramento a vetri, ovvero in corrispondenza dei portici, negli spazi voltati o all'interno delle arcate ad una altezza da terra mai inferiore al limite superiore dei piedritti delimitanti le arcate medesime;
- e) gli impianti pubblicitari devono comunque armonizzare nelle dimensioni, nei colori, nei caratteri delle scritte con le caratteristiche dell'edificio:
- f) non devono essere occultate le grate di ferro battuto, se esistenti;
- g) le targhe professionali o di esercizio devono essere collocate sui muri ai lati dell'ingresso purché non alterino o coprano le strutture architettoniche dell'edificio, oppure i battenti.

Nel caso in cui le targhe professionali siano più di una, esse devono essere allineate e devono avere dimensioni, colori e caratteri rigorosamente uniformi.

- Art. 42: Zone soggette a vincolo e a controllo ambientale.

A) Insegne.

In queste aree le insegne di esercizio, sia frontali che a bandiera, sono ammesse con le seguenti limitazioni:

a) le insegne frontali devono di norma essere orizzontali;

- b) le insegne frontali collocate sopra il vano o i vani dell'esercizio devono avere dimensioni tali da non superare i limiti della luce del vano sottostante e lo spazio compreso tra le verticali sugli stipiti esterni dei vani pertinenti l'esercizio;
- c) è vietato collocare insegne su cancellate;
- d) eventuali proposte di insegne da sistemare su balconi, terrazze o tetti potranno essere di volta in volta esaminate dalla Commissione sulla pubblicità in relazione alle particolari caratteristiche architettoniche degli edifici stessi e dell'ambiente circostante, nonchè alla idoneità di inserimento dei manufatti;
- e) le insegne non luminose, a meno che non siano del tipo in lamiera dipinta, devono essere a lettere staccate e sagomate, mentre le insegne luminose devono essere a filo neon o scatolari a luce schermata, ma con lettere staccate e sagomate;
- f) le insegne a superficie interamente luminosa o a cassonetto plafonato sono ammesse solo se collocate all'interno della luce dei vani degli esercizi, purché non sporgano dalla superficie del muro;
- g) per la collocazione delle targhe professionali o di esercizio valgono le stesse limitazioni di cui al precedente art. 42;
- h) le insegne frontali devono rispettare la parete e devono armonizzare nelle dimensioni, nei colori e nei caratteri delle scritte con le caratteristiche dell'edificio.
 - Per tutte le insegne luminose occorre che le apparecchiature elettriche componenti il loro impianto siano occultate alla vista.

Nelle zone soggette a vincolo e controllo ambientale, di regola non sono ammesse le insegne pubblicitarie non di esercizio.

B) Mostre e quadri luminosi.

La struttura architettonica dei piani terreni (zoccoli, cornici) non deve essere alterata né chiudendo arcate o vani di ingresso, né coprendo o chiudendo le finestre o grate, né adeguandola allo stile delle vetrine.

Non possono essere apposti stipiti o cornici in pietra, legno, marmo o altro materiale che coprano o alterino le strutture architettoniche preesistenti.

Non possono essere apposte vetrine esterne ad avancorpo ai lati dei vani dell'esercizio. E' parimenti vietata la installazione di quadri luminosi.

C) Tende pubblicitarie.

Le tende non devono superare in larghezza la luce del singolo vano sottostante e la loro sporgenza deve essere contenuta entro cm. 30 dall'interno del filo dei marciapiedi.

Devono inoltre essere manovrate mediante appositi congegni a sezioni leggere in modo da non deturpare il carattere degli edifici.

- Art. 43: Centro Commerciale, Direzionale e Periferia.

In tali aree possono essere collocate insegne di esercizio ed insegne pubblicitarie di ogni tipo.

L'inserimento di detti mezzi deve essere fatto con valori e modi anche rilevanti, pur nella salvaguardia dei criteri estetici e degli equilibri compositivi che di volta in volta dovranno essere soddisfatti.

In linea di carattere generale va evitata la collocazione di insegne e cartelli su terrazzi e cancellate, mentre nei viali alberati e nei giardini i cartelli pubblicitari isolati vanno di norma distanziati di almeno mt. 20 l'uno dall'altro.

- Art. 44: Autorizzazioni.

E' fatto divieto di esporre alcun mezzo pubblicitario prima di aver ottenuto la "prescritta autorizzazione" da parte del Sindaco.

Nelle forme di pubblicità che comportino la posa in opera di impianti fissi, l'autorizzazione si concreta nel rilascio di apposito atto formale.

Per le forme di pubblicità diverse da quelle che comportano la posa in opera di impianti fissi quali striscioni, pubblicità sonora, salvo eventuali casi da valutarsi in sede di dichiarazione, l'autorizzazione verrà di volta in volta rilasciata dal funzionario responsabile dell'ufficio tecnico.

In ogni caso, per la esposizione di pubblicità a mezzo striscioni l'autorizzazione è subordinata al preventivo parere del Comando dei Vigili Urbani.

L'esposizione di pubblicità può essere consentita senza formale autorizzazione nei seguenti casi:

- a) esposizione di targhe professionali di tipo e formato standard esposte a lato dei portoni dei caseggiati;
- b) pubblicità effettuata all'interno di luoghi pubblici o aperti al pubblico, esclusi gli stadi ed impianti sportivi, qualora non sia direttamente visibile e percettibile da piazze, strade ed altri spazi di uso pubblico;
- c) pubblicità relativa a vendite e locazioni su stabili di nuova e vecchia costruzione, purché contenuta nelle aperture murarie;
- d) pubblicità effettuata mediante esposizione di locandine o con scritte e targhe apposte su veicoli in genere.

Alla pubblicità "effettuata" nell'ambito delle "Ferrovie dello Stato" si applicano le disposizioni espressamente emanate al riguardo.

In ogni caso, le autorizzazioni di cui al presente articolo si intendono rilasciate facendo salvi gli eventuali diritti dei terzi, nonchè ogni altra autorizzazione di competenza di altre autorità o enti che dovrà essere preventivamente richiesta dagli interessati.

In tutti i casi in cui la collocazione del manufatto comporti la manomissione di suolo comunale o di marciapiede dovranno essere osservate le norme che regolano tale materia.

Gli interessati dovranno altresì osservare tutte le vigenti disposizioni di edilizia, estetica cittadina, polizia urbana, pubblica sicurezza.

- Art. 45: Documentazione.

La richiesta di autorizzazione, in carta legale, dovrà essere corredata, oltre che dai dati anagrafici, dal codice fiscale ed eventuale partita I.V.A. per i soggetti titolari, dalla seguente documentazione:

- a) progetto di insegna o cartello in scala tale da individuarne tutti gli elementi essenziali, compreso il disegno del supporto, e per le insegne luminose lo schema elettrico e costruttivo della parte elettrica, da realizzarsi comunque in osservanza delle vigenti norme C.E.I. (Comitato Elettrotecnico Italiano), debitamente sottoscritto dal titolare dell'azienda costruttrice.
 - Per le insegne di rilevanti dimensioni e di particolare ubicazione, la commissione di cui all'articolo seguente ha facoltà di richiedere che il progetto sia corredato delle opportune garanzie di ordine tecnico.
- b) descrizione tecnica dettagliata del tipo di insegna o cartello in progetto o comunque della forma pubblicitaria di cui il richiedente intende avvalersi con la indicazione dei materiali impiegati, del colore delle varie parti e, per le insegne luminose, del colore e della qualità della luce;
- c) documentazione fotografica completa che illustri dettagliatamente il punto di collocazione e l'ambiente circostante.

Le domande di voltura dovranno essere corredate dalla precedente autorizzazione o da documentazione sostitutiva.

- Art. 46: Termini per il rilascio della autorizzazione.

L'autorizzazione sarà rilasciata dal Comune entro il termine di gg. 60 dalla presentazione della domanda.

Le pratiche saranno sottoposte all'esame dell' Ufficio competente in ordine di presentazione e nello stesso tempo sarà comunicato l'eventuale diniego alla messa in opera dei mezzi pubblicitari richiesti.

Il termine di cui sopra è sospeso nel caso in cui i richiedenti vengano invitati a proporre soluzioni diverse o a produrre ulteriore documentazione.

- Art. 47: Archiviazione delle istanze.

Qualora le istanze presentate non siano corredate con i documenti previsti ed il richiedente non provveda alla loro regolarizzazione nel termine assegnatogli, le stesse non saranno sottoposte all'esame di merito e saranno archiviate.

Della avvenuta archiviazione dovrà essere data comunicazione agli interessati e, se richiesti, dovranno essere restituiti gli eventuali documenti allegati alla istanza.

- Art. 48: Posa in opera dei mezzi pubblicitari e responsabilità.

La posa in opera dei mezzi pubblicitari, la manutenzione e l'armatura degli stessi, il ripristino delle pareti e la ripresa della tinteggiatura sulle pareti, sia in occasione della installazione di nuovo impianto o modifiche di quello esistente, sia per rimozione definitiva di impianto esistente e le rimesse in pristino delle murature, degli intonaci e delle tinteggiature nei modi idonei a cancellare ogni traccia dell'impianto soppresso, nonchè gli eventuali spostamenti dei mezzi pubblicitari, sono ad esclusivo carico del titolare degli stessi a cura del quale dovranno essere eseguiti.

Parimenti, dovranno essere rimossi anche i supporti del mezzo pubblicitario disdetto, oltre allo stesso, a cura e spese dell'utente interessato. In difetto, il Comune disporrà la rimozione con la procedura di cui all'art. 56 del presente regolamento, addebitando ai responsabili le spese sostenute.

I mezzi pubblicitari installati che non risultassero conformi alle indicazioni stabilite nella autorizzazione per forma, tipo, dimensioni, sistemazione ed ubicazioni sono da considerarsi abusivi.

Parimenti, ogni variazione non autorizzata apportata ai mezzi pubblicitari in opera è considerata abusiva.

Il contribuente autorizzato alla esposizione di materiale pubblicitario è espressamente obbligato, senza eccezioni o limitazioni di sorta, a manlevare e tenere indenne il Comune da qualsiasi azione, pretesa, richiesta che comunque e da chiunque, in qualsiasi tempo e sede , per qualsiasi causa e titolo, potesse nei confronti del Comune avanzarsi in relazione, connessione, dipendenza, sia diretta che indiretta, alla concessione ed alla autorizzazione ad effettuare attività pubblicitaria e installare mezzi pubblicitari.

I richiedenti si intendono altresì responsabili di tutte le conseguenze di eventuali danni che potessero derivare agli impianti pubblicitari a seguito di rotture, guasti o mancato funzionamento delle apparecchiature relative ai pubblici servizi cittadini.

- Art. 49: Manutenzione degli impianti.

Tutte le autorizzazioni di "esposizioni pubblicitarie" si intendono rilasciate a condizione che il richiedente di impegni alla manutenzione dei relativi impianti.

Conseguentemente, il Comune, a suo insindacabile giudizio, ha facoltà di richiedere quei lavori di pulizia, riverniciatura e sostituzione, in genere di manutenzione, che saranno ritenuti utili per mantenere i mezzi pubblicitari secondo le necessità suggerite dal decoro cittadino.

Parimenti, il Comune potrà prescrivere in qualsiasi momento la esecuzione delle modifiche e degli spostamenti che saranno ritenuti necessari.

In caso di mancata ottemperanza alle prescrizioni di cui sopra nel termine assegnato, le relative autorizzazioni verranno revocate con l'irrogazione delle sanzioni amministrative previste nel presente regolamento e senza che gli utenti abbiano diritto a compensi o indennità di sorta.

- Art. 50: Anticipata rimozione dei mezzi pubblicitari per ordine del Comune.

In caso di rimozione dei mezzi pubblicitari ordinata dal Comune prima della scadenza della autorizzazione, il titolare avrà il diritto al solo rimborso della quota di imposta corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.

In tal caso, l'interessato dovrà provvedere a rimuovere l'impianto entro e non oltre gg. 15 dalla data di anticipata scadenza della autorizzazione stessa. La rimozione dovrà comprendere gli eventuali sostegni, telai, appoggi o pali.

Qualora l'intimato non ottemperi all'ordine di rimozione, l'impianto verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno applicate le disposizioni di cui all'art. 55 del presente regolamento.

- Art. 51: Norme transitorie.

I mezzi pubblicitari installati sulla base di autorizzazioni in essere all'entrata in vigore del presente regolamento e non rispondenti alle disposizioni dello stesso dovranno essere adeguati sulla base di detta normativa entro 3 anni dalla sua entrata in vigore a cura e spese del titolare della autorizzazione.

I mezzi pubblicitari che non possono trovare più collocazione negli spazi a suo tempo assegnati dovranno essere rimossi e potranno essere ricollocati in altro spazio solo dopo il rilascio di una nuova autorizzazione per la diversa posizione, fermo restando la durata e gli importi già corrisposti per l'autorizzazione originaria.

CAPO V

SANZIONI TRIBUTARIE, AMMINISTRATIVE E INTERESSI.

- Art. 52: Sanzioni tributarie.

Per l'omessa, tardiva o infedele dichiarazione di cui all'art. 10 si applica, oltre al pagamento dell'imposta dovuta, una soprattassa pari all'ammontare dell'imposta evasa.

Per l'omesso o tardivo pagamento dell'imposta o delle singole rate di essa è dovuta, indipendentemente da quella di cui al comma precedente, una soprattassa pari al 20% dell'imposta il cui pagamento è stato omesso o ritardato.

Le soprattasse di cui sopra sono ridotte ad un quarto se la dichiarazione è prodotta o il pagamento viene eseguito non oltre 30 gg. dalla data in cui avrebbero dovuto essere effettuati, ovvero alla metà se il pagamento viene eseguito entro 60 gg. dalla notifica dell'avviso di accertamento.

- Art. 53: Interessi.

Sulle somme dovute per l'imposta sulla pubblicità, per il diritto sulle pubbliche affissioni e per le relative soprattasse si applicano interessi di mora nella misura del 7% per ogni semestre compiuto a decorrere dal giorno in cui detti importi sono divenuti esigibili.

- Art. 54: Sanzioni amministrative.

Il Comune è tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti la effettuazione della pubblicità. Alle violazioni di dette disposizioni conseguono sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme contenute nelle sezioni I e II della legge 24.11.1981, n. 689, salvo quanto previsto nei successivi commi.

Per le violazioni delle norme regolamentari, nonchè di quelle contenute nei provvedimenti relativi alla installazione degli impianti, si applica la sanzione da £.200.000 a £. 2.000.000 con notificazione agli interessati, entro gg. 150 dall'accertamento, degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale.

Il Comune dispone altresì la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi facendone menzione nel suddetto verbale. In caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, il Comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute.

Il Comune o il concessionario del servizio effettuano, indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dalla applicazione delle sanzioni di cui al precedente comma, la immediata copertura della "pubblicità abusiva", in modo che sia privata di "efficacia pubblicitaria", ovvero la rimozione delle affissioni abusive, con successiva notifica di apposito avviso di accertamento secondo le modalità di cui all' art. 14 del presente regolamento, addebitando ai responsabili le spese sostenute.

I mezzi pubblicitari abusivamente esposti possono, con ordinanza del Sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonchè del tributo evaso.

Nella stessa ordinanza deve essere stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nell'ordinanza stessa.

I proventi delle sanzioni amministrative spettano al Comune e sono destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio e della impiantistica comunale, nonchè alla redazione ed all'aggiornamento del piano generale degli impianti pubblicitari.

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE.

- Art. 55: Disposizioni transitorie.

A seguito dell'entrata in vigore del D.L. vo 15.11.1993, n. 507, il Comune non dà corso alla installazione di impianti pubblicitari, esclusi quelli di esercizio, sempre ché i relativi provvedimenti non siano stati adottati alla data del 31.12.1993 e dà atto che sino alla approvazione del presente regolamento non sono state rilasciate autorizzazioni per la installazione di nuovi impianti pubblicitari.

Gli accertamenti e le rettifiche da effettuare a norma dell'art. 23 D.P.R. 26.10.1972, N. 639, debbono essere notificati nel termine di decadenza ivi previsto secondo le disposizioni del suddetto decreto.

La pubblicità annuale iniziata nel corso dell'anno 1993 per la quale sia stata pagata la relativa imposta è prorogata per l'anno 1994 senza la presentazione di una nuova

dichiarazione mediante il versamento dell'imposta secondo le disposizioni contenute nel presente regolamento.

In attesa della emissione del decreto del Ministero delle Finanze, di concerto con il Ministero delle Poste e Telecomunicazioni, con il quale saranno determinate le caratteristiche del modello di versamento a mezzo conto corrente postale per il pagamento dell'imposta sulla pubblicità ed il diritto sulle pubbliche affissioni, il Comune consente che nelle more attuative la riscossione del tributo avvenga nelle forme attuate nel corso dell'anno 1993.

- Art. 56: Disposizioni finali.

Con decorrenza dal 1° gennaio 1994 è abrogato il D.P.R. 26.10.1972, n. 639, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè ogni altra norma incompatibile con le vigenti disposizioni.

Sono fatte salve le disposizioni contenute nelle legge 18.3.59, n. 132, e nell'art. 10 della legge 5.12.1986, n. 856.

- Art. 57: Pubblicità del regolamento.

Copia del presente regolamento sarà tenuto a disposizione del pubblico a norma dell'art. 23 delle legge 7.8.1990, n. 241, affinché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

- Art. 58: Variazioni del regolamento.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di modificare nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia le disposizioni del presente regolamento dandone comunicazione agli interessati mediante pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale a norma di legge.

In particolare, in materia di imposta sulla pubblicità, nel caso che l'utente non comunichi la cessazione della pubblicità entro 30 gg. successivi all'ultimo giorno delle predetta ripubblicazione, le modifiche si intendono tacitamente accettate.

- Art. 59: Rinvio.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si applicano le norme previste dal D.L.vo 15.11.1993, n. 507 e successive modificazioni e integrazioni.

PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI AFFISSIONISTICI.

RELAZIONE TECNICA.

a) Premessa.

L'art. 3 del D.L.vo 15.11.1993, n. 507, prevede che ogni Comune adotti un preciso piano degli impianti da destinarsi al servizio delle pubbliche affissioni.

Detto piano costituisce parte integrante del regolamento comunale da approvarsi, qualificandosi come uno degli aspetti più appariscenti dell'arredo urbano di una città.

L'obiettivo del piano in discussione è quello di distribuire l'insieme di tali impianti uniformemente sul territorio comunale tenendo presente, nel contempo, tutte le esigenze e le necessità del fenomeno pubblicitario, di quelle della comunicazione istituzionale e sociale, nonchè dell'impatto ambientale nella concreta sistemazione di detti impianti.

Inoltre, con il suddetto piano deve essere attuato anche quanto previsto dalla vigente normativa in materia di spazi affissionistici da destinare a "soggetti privati", comunque diversi dal concessionario del pubblico servizio.

Parimenti, in linea con le recenti tendenze di concezione del c.d. "arredo urbano", deve provvedersi anche alla concreta definizione delle tipologie di impianti che dovranno essere utilizzati per il riassetto del parco esistente.

b) Caratteristiche tecniche degli impianti.

L'affissione dei manifesti deve rispettare esigenze che la caratterizzano e la qualificano quali la dimensione dei manifesti che si intendono esporre e la loro finalità che può essere pubblicitaria, istituzionale, informativa, funeraria o sociale.

Conseguentemente, nasce la necessità di differenziare la tipologia degli impianti in relazione alle varie esigenze sociali, differenziandone i tipi e le dimensioni.

Per tale ragione, si indica di seguito la "tipologia" degli impianti da ritenersi necessari per il soddisfacimento delle sopraindicate esigenze:

1) Stendardi mono e bifacciali (f.to cm. 100x140-140x200-200x140).

Tali impianti dovranno essere in acciaio zincato o alluminio con eventuali elementi di completamento quali cestini porta rifiuti o una fioriera in cemento preconfezionato in basso.

In particolare, gli impianti destinati alla informativa istituzionale o sociale dovranno essere di colore "bordeaux" (RAL 3005), mentre quelli destinati alla esposizione di pubblicità commerciale dovranno essere di colore grigio (RAL 7022).

Gli impianti destinati agli "avvisi funebri" dovranno avere colore bordeaux e recheranno una scritta nera su fondo bianco "avvisi funebri" nella parte superiore.

2) Tabelle murali.

Tali impianti di formato cm. 70x100, 100x140, 140x200 dovranno essere costruiti in lamiera zincata con bordi costituiti da profilati metallici (in ferro o alluminio preverniciato) ed avranno caratteristiche e colori identici agli stendardi.

3) Trespoli.

Trattasi di impianto a pianta triangolare composta da tre tabelle di dimensioni di cm. 140x200.

Per linea e colore dovranno essere analoghi ai modelli precedenti e dovranno essere installati in "spazi aperti" e di passaggio.

L' impianto dovrà essere utilizzato esclusivamente per pubblicità commerciale e dovrà essere realizzato con lastre prestampate in plexiglas o metallo.

Ove possibile, l'impianto potrà avere a complemento panchine da porsi sotto alcune facce del trespolo.

4) Posters.

Trattasi di impianto di dimensione di cm. 600x300 destinato esclusivamente alla esposizione di pubblicità realizzata mediante pluricomposizione di fogli.

L' impianto dovrà essere costituito da una tabella "a fondo metallico", essere sostenuto su tre pilastrini metallici realizzati con profilati a doppio "T" e dovrà essere racchiuso con una cornice in legno, alluminio o vetro resina alta cm. 20 e colorata in verde.

5) <u>Impianti per affissioni dirette</u>.

Il Comune deve consentire l' effettuazione delle affissioni dirette in relazione al disposto di cui all' art. 3 del citato D.L.vo n. 507/1993; la quantità di detti spazi viene determinata nella misura di mq. 42, pari al 29,17 % della superficie obbligatoria di impianti prevista dalla citata normativa nelle posizioni determinate dal Comune.

Detti impianti dovranno essere attribuiti triennalmente ai "soggetti privati" che ne facciano richiesta, comunque diversi dal "concessionario" del pubblico servizio, mediante affidamento concessorio con gara pubblica e con il pagamento di un "canone di concessione".

c) <u>Dislocazione degli impianti.</u>

L' ubicazione degli impianti è stata riportata nell' allegato elenco, riassunto in cartografia e per tipologia di riferimento.